

CONDIZIONI GENERALI DELLA FFS SA PER L'ACQUISIZIONE DI SISTEMI TECNICI, MACCHINE E APPARECCHIATURE (CG-T)

1 Campo d'applicazione

Le presenti condizioni generali (CG) disciplinano il contenuto e l'adempimento di contratti concernenti l'acquisizione di sistemi tecnici, macchine e apparecchiature. Tali condizioni possono essere modificate solo mediante regolamentazioni diverse nel documento contrattuale.

2 Offerta

- 2.1 L'offerta, compresa la dimostrazione e la fornitura di piani, di esempi e di modelli relativi, è gratuita.
- 2.2 Se l'offerta differisce dalla richiesta della FFS SA, l'Azienda lo indica espressamente.
- 2.3 L'Azienda stessa deve controllare le dimensioni per essa determinanti, come pure tutte le condizioni locali e d'esercizio presenti sul luogo dell'adempimento. La FFS SA avverte l'Azienda di circostanze particolari (lavori eseguiti da terzi, limitazioni d'esercizio ecc.).
- 2.4 L'Azienda indicherà esplicitamente quando diritti di protezione di terzi limitano palesemente alla FFS SA l'utilizzazione delle forniture e delle prestazioni.
- 2.5 Tutti i documenti messi a disposizione dalla FFS SA (piani, descrizioni del funzionamento ecc.) rimangono di proprietà della FFS SA e vanno perciò riallegati all'offerta.
- 2.6 L'offerta è vincolante durante il termine stabilito dalla FFS SA. Se né l'invito a presentare un'offerta né l'offerta indicassero un termine di validità, l'Azienda è vincolata durante 4 mesi a partire dalla data dell'offerta.

3 Esecuzione

- 3.1 L'Azienda informa regolarmente la FFS SA in merito all'avanzamento dei lavori e provvede a tutti i requisiti richiesti. Essa segnala immediatamente per iscritto tutte le circostanze che potrebbero mettere a rischio l'adempimento contrattuale, comportare cambiamenti in fasi successive, aumentare gli oneri esecutivi o danneggiare gli impianti esistenti. L'Azienda informa la FFS SA di tutti gli ulteriori sviluppi che per motivi di ordine tecnico o economico, possono far ritenere

opportuna una modifica della portata o del tipo di prestazioni.

- 3.2 L'Azienda rispetta le prescrizioni aziendali della FFS SA, in particolare le disposizioni di sicurezza e il regolamento interno. In caso di lavori su impianti elettrici e accanto ai binari, l'Azienda rispetta tutte le istruzioni della FFS SA. Si preoccupa inoltre del rispetto di tali prescrizioni e istruzioni da parte di terzi da essa incaricati.
- 3.3 L'Azienda provvede a sue spese agli strumenti, gli attrezzi e le apparecchiature necessari per l'adempimento dei lavori. L'Azienda può intervenire sugli impianti e le parti di ricambio della FFS SA nella misura in cui questo sia stato esplicitamente concordato.
- 3.4 L'Azienda non può avanzare alcuna pretesa per brevi interruzioni dei lavori o tempi di attesa dovuti a motivi operativi.

4 Modifiche delle prestazioni

- 4.1 La FFS SA può richiedere una modifica delle prestazioni se il loro carattere complessivo resta invariato.
- 4.2 La modifica delle prestazioni e gli eventuali adeguamenti di corrispettivo, scadenze e altri punti del contratto vengono stabiliti per iscritto prima dell'esecuzione, nell'ambito di un'aggiunta al contratto. In mancanza di una simile convenzione valgono le disposizioni del contratto originale. Il corrispettivo viene adeguato secondo i tassi della base dei costi contrattualmente concordata. Se questo non è possibile e non sopraggiunge alcuna convenzione sull'adeguamento di alcuni punti, la FFS SA può effettuare da sola le corrispondenti prestazioni o affidarne l'esecuzione a terzi.
- 4.3 In mancanza di una convenzione che disponga altrimenti, durante l'esame delle proposte di modifica l'Azienda continua a eseguire i lavori in base ai piani previsti.

5 Coinvolgimento di terzi

- 5.1 Il coinvolgimento di terzi (ad es. collaboratori indipendenti, specialisti, ecc.) per l'adempimento del contratto richiede il previo consenso scritto della FFS SA.

5.2 Nei suoi contratti con terzi, l'Azienda riprende tutte le disposizioni del contratto necessarie a garantire gli interessi della FFS SA.

5.3 I terzi coinvolti dall'Azienda ai fini dell'adempimento del contratto costituiscono in ogni caso suo personale ausiliario ai sensi dell'art. 101 CO. Il consenso della FFS SA al coinvolgimento di terzi o la presa di conoscenza di un tale coinvolgimento lascia invariata la responsabilità dell'Azienda derivante dal presente contratto o connessa al presente contratto. L'art. 399 cpv. 2 CO è espressamente escluso.

6 Corrispettivo

6.1 In base alle indicazioni della FFS SA l'Azienda fornisce le prestazioni a prezzi fissi o in base al tempo impiegato con limite superiore del corrispettivo (tetto massimo dei costi). Nella sua offerta rende noti i generi e le aliquote delle spese. Se si delinea un superamento del tetto massimo dei costi, l'Azienda ne deve avvisare immediatamente la FFS SA.

6.2 Il corrispettivo compensa tutte le prestazioni necessarie per l'adempimento del contratto. Con il corrispettivo sono coperti in particolare i costi per le installazioni e la documentazione, i costi per una prima istruzione, le spese, i diritti di licenza, i costi d'imballaggio, di trasporto, assicurativi e per lo scarico, come pure tutte le tasse pubbliche (diritti doganali, IVA ecc.).

6.3 Il corrispettivo è esigibile con il collaudo. Scadenze che costituiscono una deroga vengono fissate nel piano di pagamento. Quando il corrispettivo è esigibile, l'Azienda lo richiede con una fattura. La FFS SA procede al pagamento degli importi esigibili entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

6.4 Il corrispettivo viene adeguato al rincaro solo qualora ciò sia previsto nel contratto.

7 Diritto al pagamento diretto della FFS SA

In caso di difficoltà di pagamento da parte dell'Azienda o di gravi divergenze tra l'Azienda e terzi da essa incaricati o la FFS SA, quest'ultima dopo aver sentito le parti interessate e dietro presentazione di valida fattura, potrà effettuare il pagamento direttamente alla parte terza incaricata o depositare l'importo; entrambe le modalità hanno effetto liberatorio.

8 Diritti su beni immateriali

8.1 I documenti e il know-how che la FFS SA rende accessibile all'Azienda nel quadro dell'adempimento del contratto, devono essere rigorosamente utilizzati solo in relazione col progetto. L'Azienda dovrà vincolare i terzi da essa incaricati (ad es. subappaltatori) allo stesso obbligo. La FFS SA si riserva il diritto di procedere contro l'utilizzo illecito (come riproduzione, diffusione) dei documenti e altre violazioni dei diritti ad essa spettanti.

8.2 I diritti di protezione, relativi a risultati di lavori eseguiti appositamente per la FFS SA, compresi i calcoli, i disegni, le bozze, il codice d'origine, le descrizioni programmatiche, la documentazione e tutte le idee, tutti i procedimenti e i metodi sviluppati in questo contesto sia in forma scritta, sia leggibili meccanicamente, appartengono alla FFS SA. L'intera documentazione del software (in modo particolare il codice d'origine documentato, unitamente al compendio, al modello dei dati e funzionale, come pure alla descrizione del funzionamento) e gli altri documenti vanno consegnati alla FFS SA il più tardi prima del controllo eseguito in comune.

8.3 Gli altri diritti di protezione restano all'Azienda. La FFS SA acquisisce un diritto non trasmissibile, irrevocabile, non esclusivo, di usare e sfruttare, nell'ambito contrattuale, questi risultati dei lavori. Il diritto d'uso e di sfruttamento si estende anche agli impianti di riserva, alle applicazioni per test e per scopi formativi, come pure a lavori di modifica, di completamento o di manutenzione, e a forniture di parti di ricambio. La FFS SA può eseguire in proprio lavori di modifica, di completamento o di manutenzione, oppure farli eseguire da terzi. Essa vincola quest'ultimi alla segretezza e vieta loro qualsiasi altro uso.

8.4 L'Azienda respinge a proprie spese e a proprio rischio e pericolo le pretese di terzi per violazione di diritti di protezione. Tali pretese vengono immediatamente comunicate per iscritto dalla FFS SA all'Azienda, alla quale viene lasciata l'intera conduzione dell'eventuale processo e le misure per la composizione giudiziale o extragiudiziale della controversia. A tali condizioni l'Azienda assume le spese e il risarcimento dei danni a carico della FFS SA.

9 Documentazione

- 9.1 L'Azienda consegna alla FFS SA, il più tardi prima del controllo in comune, una documentazione completa, che possa essere copiata, concernente l'esercizio e la manutenzione, stesa nelle lingue e nel numero d'esemplari fissati nel contratto.
- 9.2 La FFS SA può copiare la documentazione per servirsene come stabilito nel contratto.
- 9.3 Dopo aver eliminato i difetti, l'Azienda aggiorna la documentazione, compreso il codice d'origine.
- 9.4 L'Azienda si assume la prima istruzione del personale della FFS SA. L'ampiezza della prima istruzione viene circoscritta con maggior precisione nella richiesta d'offerta o nel contratto. Se questa indicazione manca, bastano le istruzioni per l'uso, l'installazione, la manutenzione e le cure da prestare. L'Azienda garantisce di poter offrire la formazione necessaria all'utilizzazione ottimale dei sistemi tecnici, delle macchine e delle apparecchiature.

10 Mora e pena convenzionale

- 10.1 Le parti cadono senz'altro in mora in caso di mancato rispetto dei termini che in base al contratto hanno per effetto la mora (contratto con data di scadenza); negli altri casi dopo una diffida con concessione di un congruo termine suppletorio.
- 10.2 **Se l'Azienda cade in mora, è tenuta a corrispondere una pena convenzionale qualora non sia in grado di provare che nessuna colpa può esserle imputata. La pena convenzionale ammonta per ogni giorno di mora all'1‰ (per mille), complessivamente però al massimo al 10% del corrispettivo totale nel caso di prestazioni una tantum ovvero del corrispettivo per 12 mesi nel caso di prestazioni ricorrenti. Essa è pure dovuta nel caso che le prestazioni fossero state accettate senza riserva. Il pagamento della pena convenzionale non esonera l'Azienda dagli altri obblighi contrattuali; la pena convenzionale verrà però computata sul risarcimento dei danni da essa dovuto.**
- 10.3 La FFS SA è autorizzata a compensare la pena convenzionale con il corrispettivo.

11 Collaudo

- 11.1 Prima del collaudo avrà luogo un controllo in comune. L'Azienda invita tempestivamente la FFS SA a parteciparvi. Per il controllo e i relativi risultati sarà steso un verbale che verrà firmato dalle due parti. Di comune accordo è possibile eseguire anche collaudi parziali.
- 11.2 Se dal controllo emergono difetti irrilevanti, il collaudo avrà luogo a conclusione del controllo. L'Azienda ripara immediatamente i difetti constatati sull'oggetto del contratto e comunica alla FFS SA la loro eliminazione.
- 11.3 Se durante il controllo fatto in comune emergono difetti rilevanti (ad es. documentazione mancante), il collaudo verrà differito. L'Azienda rimuove immediatamente i difetti constatati e invita tempestivamente la FFS SA a partecipare a un nuovo controllo. Se il collaudo viene differito, non rispettandone quindi la data stabilita nel contratto, l'Azienda cade senz'altro in mora.
- 11.4 Benché il collaudo venga differito, l'oggetto del contratto può essere di comune accordo lasciato alla FFS SA per la messa in uso, fermo restando il fatto che rimangono validi tutti i diritti e tutti i doveri delle parti riguardo al collaudo e alle sue conseguenze giuridiche.

12 Garanzia

- 12.1 L'Azienda garantisce alla FFS SA che le sue prestazioni abbiano le qualità pattuite, comprese le qualità sulle quali la FFS SA presumeva in buona fede di poter contare, anche in mancanza di uno specifico accordo. La responsabilità dell'Azienda cessa allorché esiste una colpa della FFS SA.
- 12.2 Un difetto è qualsiasi differenza rispetto all'oggetto del contratto, a prescindere dalla colpa dell'Azienda
- 12.3 Se vi è un difetto, la FFS SA può dapprima richiedere solo un miglioramento gratuito. L'Azienda rimuove il difetto entro il termine stabilito e si fa carico di tutte le relative spese. Se il difetto può essere eliminato solo fabbricando un nuovo prodotto, il diritto al miglioramento include pure quello di avere un nuovo prodotto.
- 12.4 Se l'Azienda non apporta il miglioramento richiesto, oppure se la miglioria fatta non dà risultati positivi, la FFS SA può scegliere una delle soluzioni seguenti:

- dedurre dal corrispettivo la somma corrispondente al minor valore della cosa,
- o recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solo qualora i difetti siano rilevanti,
- oppure richiedere la necessaria documentazione (in modo particolare il codice d'origine) purché norme legali o contrattuali non vi si oppongano e prendere in proprio o incaricare terzi delle necessarie misure a spese e pericolo dell'Azienda; ciò, tuttavia, solo se i difetti sono rilevanti.

12.5 I difetti vanno denunciati entro 60 giorni dalla loro scoperta. I diritti per i difetti si prescrivono entro 2 anni dal collaudo. Dopo che i difetti contestati sono stati rimossi, i termini per la parte riparata ricominciano a decorrere. I difetti che sono stati sottaciuti dolosamente possono essere fatti valere durante 10 anni dal collaudo.

12.6 Le prestazioni di manutenzione e la fornitura di parti di ricambio eseguite dall'Azienda durante il termine della prescrizione sono considerate rimozione dei difetti, purché l'Azienda non provi il contrario.

13 Responsabilità

13.1 Le parti rispondono per danni risultanti dal mancato rispetto dei termini, se non provano di essere senza colpa.

13.2 Se a seguito di un difetto si verificasse un danno, l'Azienda risponde inoltre per il risarcimento dello stesso, se non prova di essere senza colpa.

13.3 Le parti rispondono per le altre violazioni contrattuali, se non possono provare di essere senza colpa.

13.4 Le parti rispondono per il comportamento di persone ausiliarie (ad es. manodopera, subappaltatori) e per i terzi da esse incaricati, come per il proprio.

14 Assistenza tecnica successiva

14.1 L'Azienda garantisce alla FFS SA, durante almeno 10 anni dal collaudo, la fornitura di parti di ricambio. Un termine di fornitura delle parti di ricambio derogatorio va previsto nel contratto.

14.2 Su richiesta della FFS SA, l'Azienda esegue la manutenzione durante 8 anni dalla scadenza del termine di prescrizione di due an-

ni per i diritti sui difetti per l'oggetto del contratto, secondo un contratto di manutenzione da stipulare a parte.

14.3 Nel caso in cui, entro 10 anni dal collaudo, avviene una dichiarazione di fallimento nei confronti dell'Azienda, o l'Azienda durante questo termine oppure alla sua scadenza voglia interrompere la fornitura di parti di ricambio, dovrà informarne tempestivamente la FFS SA, dandole la possibilità di fare un'ultima ordinazione. L'Azienda dovrà poi cedere gratuitamente alla FFS SA la sua documentazione (descrizioni, piani, intera documentazione del software, ecc.) e i mezzi ausiliari (campioni, modelli, utensili speciali ecc.) allo scopo di poter fabbricare le parti di ricambio per le proprie necessità. Qualora non sia possibile costruire nuove parti di ricambio, l'Azienda si impegna a cercare gratuitamente un prodotto di ricambio e ad accertarne le possibilità d'implementazione.

14.4 Le forniture e le prestazioni dell'Azienda nell'ambito dell'assistenza tecnica successiva, dopo la scadenza del termine di prescrizione per la garanzia per i difetti, sono a pagamento e avvengono a condizioni concorrenziali.

15 Disposizioni in materia di protezione del lavoro, condizioni di lavoro della manodopera e parità di trattamento

15.1 L'azienda si impegna a rispettare le disposizioni vigenti sulla tutela del lavoro, le condizioni di lavoro nonché a garantire la parità di trattamento come da autocertificazione allegata al contratto debitamente firmata

15.2 In caso di violazione di tali obblighi, l'Azienda è tenuta a pagare alla FFS SA una pena convenzionale. Tale pena è pari al 10% del totale contrattuale per ogni singolo caso, almeno CHF 3000.- e al massimo CHF 100 000.-.

15.3 In un contratto quadro la base di calcolo per la pena convenzionale corrisponde al corrispettivo per il fabbisogno annuo dell'anno precedente. Nel primo anno contrattuale e in caso di assenza di un corrispettivo per l'anno precedente si applica il corrispettivo per il fabbisogno annuo pianificato.

16 Integrità

16.1 Le parti contraenti adottano misure adeguate allo scopo di garantire la conformità alla

legge e ai regolamenti. In particolare si impegnano a rispettare i principi e le regole fissati nel codice di condotta FFS (www.ffs.ch – [Codice di condotta FFS](#)). Se tali principi e regole sono già espressi in maniera equivalente in un codice di condotta dell'Azienda, è sufficiente attenersi a quest'ultimo.

16.2 Le parti contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per evitare la corruzione affinché non vengano offerti o accettati doni illeciti o altri vantaggi.

16.3 L'Azienda si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per evitare accordi illeciti in relazione alle gare d'appalto a scapito della FFS SA (ad es. accordi su prezzo, suddivisione del mercato, rotazione) e ad astenersi da tali accordi illeciti in relazione alle gare d'appalto.

16.4 In caso di mancato rispetto degli obblighi descritti dal par. 2 e 3, l'Azienda dovrà pagare una pena convenzionale alla FFS SA, pari, per ogni inosservanza, al 15% del corrispettivo concordato nel contratto presumibilmente soggetto a violazione. Inoltre la FFS SA può chiedere il risarcimento dei danni subiti, a meno che l'Azienda non dimostri che non le sia imputabile alcuna colpa.

16.5 L'Azienda trasmette contrattualmente gli obblighi di questa cifra ai terzi da essa coinvolti per l'adempimento al contratto.

16.6 L'Azienda prende inoltre atto che una violazione degli obblighi descritti ai par. 2 e 3 comporta di regola l'esclusione dalla procedura o la revoca dell'aggiudicazione nonché la disdetta anticipata del contratto per motivi gravi da parte della FFS SA.

17 Audit

17.1 La FFS SA è autorizzata a verificare, autonomamente o tramite un'azienda di revisione indipendente da essa determinata, il rispetto degli obblighi dell'Azienda in base alla cifra «Integrità» nonché il rispetto di altri obblighi importanti nell'ambito di un audit. In mancanza di motivi fondati, la FFS SA non può richiedere detto audit più di una volta per anno civile. La FFS SA preannuncia all'Azienda l'esecuzione dell'audit per iscritto, salvo il caso in cui secondo stima della FFS SA sussista un pericolo imminente.

17.2 L'Azienda può richiedere che l'audit venga eseguito da un soggetto terzo indipendente.

Anche in questo caso i costi dell'audit vengono sostenuti dall'Azienda, qualora in occasione dell'audit si appuri che l'Azienda abbia violato gli obblighi descritti nella cifra «Integrità» o altri importanti obblighi contrattuali nei confronti della FFS SA.

17.3 Qualora l'audit non venga eseguito dalla FFS SA, nel rapporto di audit alla FFS SA si comunicherà soltanto se l'Azienda stia adempiendo ai propri obblighi contrattuali, a meno che non sussista una violazione. In tal caso, la FFS SA avrà ampio diritto d'esame delle informazioni rilevanti per la violazione.

17.4 L'Azienda trasmette contrattualmente gli obblighi di questa cifra ai terzi da essa coinvolti per l'adempimento al contratto.

18 Riservatezza

18.1 Le parti trattano con riservatezza tutte le informazioni e i dati derivanti dal contratto in questione, che non siano note né di pubblico dominio, anche qualora tali informazioni non siano contrassegnate come riservate. In caso di dubbio tutti i dati e tutte le informazioni devono essere trattati con riservatezza. Restano salvi gli obblighi di informazione previsti per legge.

18.2 L'obbligo di riservatezza vale già prima della conclusione del contratto e persiste oltre la conclusione del rapporto contrattuale.

18.3 L'obbligo di riservatezza vale nei confronti di parti terze. Non si considera violazione dell'obbligo di riservatezza l'inoltro di informazioni riservate all'interno del proprio Gruppo o a terzi coinvolti, come ad es. gli assicuratori. Ciò vale per l'Azienda se l'inoltro è necessario per l'adempimento del contratto.

18.4 Se una delle parti viola l'obbligo di riservatezza, è tenuta a pagare all'altra parte una pena convenzionale, se non è in grado di provare che nessuna colpa può esserle imputata. Tale pena è pari al 10% dell'ammontare del contratto per ogni singolo caso, almeno CHF 3000.– e al massimo CHF 100 000.–. Il pagamento della pena convenzionale non dispensa dall'obbligo di riservatezza. La pena convenzionale viene aggiunta al risarcimento danni dovuto.

18.5 In un contratto quadro la base di calcolo per la pena convenzionale corrisponde al corrispettivo per il fabbisogno annuo dell'anno precedente. Nel primo anno contrattuale e in

caso di assenza di un corrispettivo per l'anno precedente si applica il corrispettivo per il fabbisogno annuo pianificato.

19 Protezione dei dati

- 19.1 Le parti s'impegnano a rispettare le disposizioni della legislazione svizzera sulla protezione dei dati.
- 19.2 I dati personali possono essere trattati solo per la finalità del contratto e nella misura necessaria per l'adempimento e l'esecuzione dello stesso.
- 19.3 FFS SA rimane l'esclusiva titolare dei propri dati personali, forniti da FFS SA stessa o per conto di FFS SA in relazione al presente contratto.
- 19.4 Senza il consenso scritto di FFS SA, l'azienda non può comunicare i dati personali di FFS SA a terzi.
- 19.5 L'azienda s'impegna ad adottare tutte le misure e tutti i provvedimenti tecnici e organizzativi (in particolare nei confronti dei collaboratori) ragionevoli dal punto di vista economico e adeguati e ad attuarli in modo continuo, al fine di tutelare i dati (personali) e di proteggerli dal trattamento non autorizzato o illecito e dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento accidentali.
- 19.6 Su richiesta di FFS SA, in particolare in caso di trasmissione dei dati personali al di fuori della Svizzera o di applicabilità del Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (RGPD UE), il trattamento dei dati personali è eseguito da parte dell'azienda sulla base di un accordo supplementare sulla protezione dei dati.

20 Dichiarazione ai media (incl. social media, testimonials) e uso del logo FFS

Il rilascio di dichiarazioni ai media in riferimento al contratto e l'uso del nome e/o del logo FFS richiede il previo consenso esplicito da parte della FFS SA. Le dichiarazioni pubbliche a terzi (segnatamente testimonials) sono equiparate alle dichiarazioni ai media.

21 Utili e rischi

Gli utili e i rischi passano alla FFS SA sul luogo dell'adempimento.

22 Divieto di cessione e di costituzione in pegno

Le pretese spettanti all'Azienda non possono essere cedute né costituite in pegno senza il consenso scritto della FFS SA.

23 Nessuna rinuncia

L'attesa o il rinvio della rivendicazione di diritti ovvero il mancato esercizio o l'esercizio solo parziale dei diritti di una parte non comportano la rinuncia a questi diritti o a diritti futuri. Per essere valida, la rinuncia deve essere dichiarata per iscritto dalla parte che rinuncia.

24 Forma scritta

Conclusione, modifica e complementi al contratto e ai suoi elementi costitutivi richiedono la forma scritta e devono essere firmati da tutte le parti.

25 Diritto applicabile

Al contratto è applicabile esclusivamente il diritto svizzero. Le disposizioni della Convenzione di Vienna (Convenzione delle Nazioni Unite applicabile alle vendite a carattere internazionale di beni mobili, stipulata a Vienna l'11.4.1980, CISG) non sono applicabili.

26 Foro competente

Sono competenti esclusivamente per le controversie derivanti o connesse con il contratto i tribunali di **Berna**.